

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 284 del 23/12/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE. CIG ZBF2B5B0F5.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2017;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29.6.2016 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019/2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Acclarato che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

Viste le problematiche inerenti alla migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che l'apporto del broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

Considerato altresì che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno delle professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Considerato che l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo, per le sopra esposte ragioni, allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.267/00;

Vista la propria precedente determinazione n. 289 del 19/12/2018 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio per l'anno 2019 alla ditta Bieffe Broker di Alessandro Bortolozzo con sede in Novara, Via Regaldi 1E;

Dato atto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (T.A.R. Sardegna Cagliari n. 00755/2014, confermata da Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 con cui si è affermato che *"La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali"*).

Dato atto altresì che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Atteso che la proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. Ciò, peraltro, è stato chiarito, conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall'ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo; è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga "è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882).

Considerato che, alla luce dello stato della procedura di gara sopra descritta, in considerazione delle tempistiche necessarie, si profila la manifesta necessità di procedere ad una proroga tecnica dell'affidamento in corso essendo tutte le polizze in scadenza al 31.12.2019;

Attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi assicurativi in quanto essenziali e indifferibili e considerato conseguentemente che, visti i tempi necessari per addivenire all'esito della gara indetta, non è possibile sospendere le coperture assicurative in oggetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con ditta Bieffe Broker di Alessandro Bortolozzo con sede in Novara, Via Regaldi 1E; per un periodo di un anno, nelle more della conclusione delle procedure della gara per l'affidamento del servizio in argomento

Considerato che l'esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione delle coperture assicurative senza lacune temporali;

Dato atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva riguardante l'impresa affidataria;

Atteso che, posticipando i termini di scadenza del contratto, si rende necessario impegnare la spesa conseguente;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 3.812,00

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della l. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art.9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art.1 comma 512 Legge 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. 95/2012;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuna delle eccezioni di cui al punto precedente;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. 228/12 e considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia "*sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione*" ai sensi del medesimo articolo 328" (del DPR 207/10);

Dato atto, ai sensi dell'art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell'art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto;

Viste le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità professionale;

Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente ZBF2B5B0F5;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**D E T E R M I N A**

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere ad una proroga tecnica dell'affidamento in corso essendo tutte le polizze in scadenza al 31/12/2019, nelle more dell'espletamento della procedura di gara.
- di impegnare e liquidare alla Ditta Bieffe Broker di Bortolozzo Alessandro, avente sede in Novara via Regaldi 1E, CF BRTLSN69L21B885I, PI 01435820038, il servizio *de quo* alle condizioni di cui alla loro proposta progettuale;
- che l'affidamento *de quo* non comporta alcun onere aggiunto per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato come da prassi del mercato assicurativo;
- di imputare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 3.812,00 a copertura dei premi assicurativi ; ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	1059/99	<b>Descrizione</b>	ONERI ASSICURAZIONE AUTOVETTURA		
<b>Codice mecc.</b>	01.11.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanziario</b>	U.1.10.04.01.003
<b>CIG</b>	ZBF2B5B0F5				
<b>Causale</b>	POLIZZA RCA Autovettura Dacia Sandero targata FS770RS anno 2020				
<b>Importo</b>	€ 218,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	1930/99	<b>Descrizione</b>	ASSICURAZIONE RC AUTOCARRO		
<b>Codice mecc.</b>	10.05.1	<b>Miss/Progr.</b>	10/05	<b>PdC finanziario</b>	U.1.10.04.01.003
<b>CIG</b>	ZBF2B5B0F5				
<b>Causale</b>	Polizza RCA autocarro comunale Fiat Porter targato EF354LW – anno 2020				
<b>Importo</b>	€ 344,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	1003/1	<b>Descrizione</b>	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		
<b>Codice mecc.</b>	01.11.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanziario</b>	U.1.10.04.01.000
<b>CIG</b>	ZBF2B5B0F5				
<b>Causale</b>	POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2020				
<b>Importo</b>	€ 750,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	1003/1	<b>Descrizione</b>	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		
<b>Codice mecc.</b>	01.11.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.99.999
<b>CIG</b>	ZBF2B5B0F5				
<b>Causale</b>	POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI DELL'ENTE – ANNO 2020				
<b>Importo</b>	€ 2.500,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr. Augusto Cavagnino

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 23/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr. Augusto Cavagnino

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2020 al 20/02/2020.

Soriso, li 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dr. Augusto Cavagnino

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso\_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato